



CITTA' di SUBIACO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SEGRETARIO COMUNALE

Registro Generale n. 1/2026

ORDINANZA SINDACALE
n. 1 del 05/01/2026

Oggetto: Chiusura temporanea tratto di strada Subiaco - Rocca S. Stefano

In data 05/01/2026, il Sindaco RAPONE FELICE

PRESO ATTO della segnalazione proveniente dal personale dell'Area Tecnica comunale, secondo la quale, in data odierna, la strada che collega i centri di Subiaco e Rocca S. Stefano è stata interessata da un fenomeno franoso che compromette la sicurezza della circolazione stradale e pone a rischio la pubblica incolumità;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover disporre la temporanea chiusura del predetto tratto di strada, onde tutelare adeguatamente la pubblica incolumità;

DATO ATTO che, durante il temporaneo periodo di chiusura, verrà portato a compimento l'intervento preordinato a ripristinare la percorribilità del tratto di strada di cui trattasi;

VISTO l'art.54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, a mente del quale *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;*

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

la chiusura temporanea del tratto di strada collegante i Comuni di Subiaco e Rocca S. Stefano da zona Ponte Murato a zona Campo d'Arco sino all'avvenuto completamento degli interventi di messa in sicurezza, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti di eguale tenore a fronte dell'eventuale protrarsi delle criticità descritte in premessa;

DISPONE

la tempestiva comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura – U.T.G. di Roma.

Il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.n.241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento.

Subiaco, lì 05/01/2026

Il Sindaco

RAPONE FELICE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.